




Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00037278/A0300C-01 16/10/18 CR

CL. 02-18-02/1478/2018/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 1474
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: RICHIESTA DI MODIFICA DEL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE NELLA PARTE IN CUI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il Consiglio regionale,

premesso che

- Il 24 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità lo schema di decreto legge recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*";

dato atto che

- il titolo III di tale schema di decreto legge contiene le disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno nonché quelle sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia

nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

- in tale titolo III, il capo II recante "*Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*" raggruppa gli articoli dedicati alle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 38 (*Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati*) modifica l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituendone il comma 5: in tal modo viene introdotta la possibilità, a determinate condizioni e con alcune limitazioni, di procedere alla vendita a privati dei beni confiscati nell'ambito dei processi a carico dei soggetti facenti parte della criminalità organizzata;
- in tale disposizione si precisa che detti beni di cui non sia possibile, entro l'anno, effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, sono destinati con provvedimento dell'*Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata* alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile;
- la vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata e, qualora, non pervengano proposte di acquisto il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima;
- i beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita;
- la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi;

ritenuto che

- le previsioni dello schema di decreto legge sopra enunciate, volte ad evitare attività speculative da parte dei privati, relative al prezzo di vendita e all'impossibilità di vendere il bene nei 5 anni successivi alla vendita non siano sufficienti a garantire la vendita a un effettivo prezzo di mercato con la possibilità da parte dei privati di partecipare alle aste dei beni confiscati quale strumento di investimento e guadagno;

- le limitazioni relative ai soggetti compratori volte a evitare che il bene cada comunque nelle mani di affiliati o conniventi con i condannati per reati connessi alla criminalità organizzata non paiono comunque sufficienti a evitare un aggiramento della norma;
- risulta alquanto difficoltoso garantire, a livello legislativo, che non vengano effettuate nell'ambito dell'alienazione di tali beni attività speculative o, ancor peggio, criminose con il risultato che il bene ritorni in ambienti mafiosi;

ritenuto altresì che

- la lotta alle mafie non può essere portata avanti solo attraverso l'attività repressiva, ma necessita di una dimensione sociale e culturale;
- il riutilizzo sociale dei beni confiscati ha rappresentato una delle intuizioni più importanti sul fronte della lotta alle mafie;
- la legge 109/96 nacque sulla spinta di una petizione firmata da più di un milione di persone;
- i beni riutilizzati socialmente assumono un alto valore simbolico e pedagogico, testimonianza di uno stato credibile, capace di riappropriarsi di quanto le mafie hanno sottratto ai cittadini attraverso attività criminali e di restituire alla collettività valore attraverso creazione di lavoro, impresa o attività di sostegno alle fasce deboli;
- La vendita dei beni rischia di configurarsi come una resa di fronte alle difficoltà del loro pieno ed effettivo riutilizzo sociale, come prevede la legge, con una ricaduta sulla credibilità delle istituzioni;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a farsi con urgenza portavoce presso i ministeri di competenza affinché l'articolo 38 del decreto legge venga modificato eliminando la possibilità di alienare a soggetti privati i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che deve restare solamente una possibilità prevista in casi eccezionali.

Torino, 9 ottobre 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)